



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 Del 05-06-2013

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2013/2015.

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 19:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PIROTTA GRAZIANO	SINDACO	P
CAMISASCA MARIO	VICE SINDACO	P
TALLIA ALESSANDRO	ASSESSORE	A
CEREDA PIETRO GIOVANNI	ASSESSORE	P
BERNABEI RENATA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor PIROTTA GRAZIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signora CARRERA ANTONELLA M.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2013/2015.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica di personale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 29 del 28.03.2012 con la quale tra l'altro è stata approvata anche la dotazione organica comunale come segue:

AREA DI ATTIVITA' SETTORE	UFFICIO	FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	N° POSTI	POSTI COPERTI
Organizzazione Generale dei Servizi	Segreteria	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	-
		Istruttore Amministrativo	C1	2	1
		Collaboratore Amministrativo P.T.	B3	2	1
	Demografici	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	1
		Istruttore Amministrativo	C1	1	-
		Collaboratore Amministrativo P.T.	B3	1	1
	Biblioteca	Istruttore Direttivo	D1	1	1
		Istruttore Bibliotecario	C1	1	-
	Servizi Assistenziali	Istrutt. Direttivo Socio-Assistenziale Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativo	D1	1	1
			C1	1	-
B3			1	-	
Programmazione Economica e Gestione Finanziaria	Ragioneria Tributi	Esperto in attività Amministrative/Finanziarie/Contabili	D3	1	1
		Istr. Direttivo Amm.vo – Contabile	D1	1	-
	Personale Economato Informatica	Istruttore Amm.vo – Contabile	C1	2	1
		Collaboratore Amministrativo	B3	1	-
Gestione del Territorio e Relative Risorse	Ufficio Tecnico	Funzionario Tecnico	D3	1	-
		Istruttore Direttivo Tecnico	D1	2	2
		Istrutt. Amm.vo Tecnico	C1	1	-
		Collaboratore Amministrativo	B3	1	1
		Esecutore Specializzato	B1	2	2
		Esecutore	A1	1	-
		Polizia Locale	Polizia Locale	Istruttore Direttivo P.L.	D1
Istruttore P.L.	C1			2	1
Istruttore P.L. P.T.	C1			1	-
				30	15

TOTALE COMPLESSIVO

a) totale posti previsti	30
b) totale posti coperti a tempo indeterminato	15
c) totale posti coperti a tempo determinato	0
d) totale posti vacanti	15

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione adottata nell'odierna seduta con la quale si è proceduto negli adempimenti previsti dall'art. 16 legge nr. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2011) prendendo atto che da quanto attestato dai dirigenti/responsabili, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n. 30 posti, di cui 15 vacanti e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

ATTESO che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano necessarie per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali, ed in particolare, il comma 7 del predetto art. 76, come modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13/12/2010, n. 220, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11- quater, D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a) L. 12/11/2011, n. 183 e dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012, n. 44;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il D.L. 95/2012 convertito in legge nr. 135/2012, in materia di limitazione di spese, ed in particolare l'art. 16 comma 8 che non apporta modifiche ai previgenti vincoli assunzionali;
- la legge di stabilità 24/12/2012, nr. 228;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2012 sulla base dei dati allegati al rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione consiliare nr. 11 del 27.04.2013 è pari al 27,25%, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e modificato dall'art. 4-ter comma 10 del D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012, sulla scorta di quanto all'uopo stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n. 14 del 30/11/2011, tenendo conto, quindi, esclusivamente delle società partecipate al 100% dall'ente ovvero congiuntamente ad altri enti pubblici, ovvero controllate affidatarie dirette di servizi, nonché delle società partecipate indirettamente tramite holding, pure affidatarie dirette di servizi, secondo quanto risulta dai dati all'uopo forniti dal competente settore finanziario, in atti;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato dall'art. 4-ter comma 11 legge 44/2012, dell'anno 2012 ammonta a € 549.686,29 ed è inferiore alla spesa dell'anno 2008, come risulta dai dati contabili del rendiconto 2012;

ATTESO inoltre che:

- l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, vigente, con le modifiche più sopra dettagliate, stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente";
- la circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che la definizione di "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;
- risulta consolidato l'orientamento giurisprudenziale fra le Sezioni Regionali di Controllo, secondo le quali gli Enti hanno la facoltà di usufruire, negli esercizi successivi, delle quote di turn-over a tempo indeterminato non utilizzato ai fini del calcolo della capacità assunzionale anno con anno (Cfr. Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con proprio parere n. 52/2010 e 167/2011 hanno statuito il principio secondo cui l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" debba intendersi comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, e non ancora coperte alla data di riferimento; diversamente opinando, secondo la stessa Corte, la disposizione in commento si tradurrebbe in una irragionevole limitazione alle prerogative di auto organizzazione degli enti, di dubbia ammissibilità nel panorama delle misure di coordinamento finanziario che possono essere adottate nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Si sono espresse nei medesimi termini, con proprie deliberazioni, la Corte dei Conti Calabria n. 22/2012, la Corte dei Conti Molise n. 65/2010, . 167/2011, la Corte dei Conti Marche n. 176/2012, la Corte dei Conti Puglia n. 2/2012, la Corte dei Conti Veneto nn. 403 e 488 e 534 rispettivamente del 21/06/2012, del 24/07/2012 e del 31/08/2012, la Corte dei Conti Lombardia, n. 18/2013, la Corte dei Conti Abruzzo, n. 343/2012, Corte dei Conti Calabria, n. 22/2012);

CONSIDERATO, peraltro, che ai sensi del citato comma 7, dell'art. 76, del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, come integrato dalla L. 220/2010 (art. 1, comma 118), "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale;

RILEVATO come, anche rispetto a tale deroga, trova applicazione il principio più sopra richiamato, enucleato dalle Sezioni Riunite nella citata decisione, potendosi dunque prendere a riferimento le cessazioni di Polizia Locale intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dal comma 7 dell'art. 76 cit. (incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, rispetto del patto di stabilità, rispetto dei limiti complessivi della spesa di personale);

RICHIAMATA in punto, la Delibera n. 59 del 19/5/2011 della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo del Lazio) a mente della quale può ritenersi che le assunzioni in deroga per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, di cui al precedente paragrafo - ovviamente per altri versi motivate da esigenze funzionali reali - non sarebbero nemmeno soggette a contingentamento numerico in relazione alle cessazioni intervenute nel medesimo settore, ma in generale, alle cessazioni comunque intervenute nell'ente nell'anno precedente, purché tali da garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e gli altri limiti generali posti dalla normativa finanziaria alla crescita della spesa del personale;

PRESO atto che nell'anno 2012 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato;

RICORDATO che sono escluse dalle limitazioni:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa, oltre che nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della legge nr. 269/2006;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*;
- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: *"gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL 01.04.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo"*;
- l'articolo 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, stabilisce che: *"Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni..."*;
- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: *"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"*;
- il comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) che è una norma speciale che consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, alle Unioni di Comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni nel rispetto di precise prescrizioni (cfr. parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141 del 25.05.2005 – Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 – parere del Dipartimento della Finanza Pubblica n. 34/2008)
- l'art. 1, comma 58-bis, della legge 662/1996 che disciplina, in forza di quanto disposto dal comma 7, art. 4 del CCNL 14.09.2000, le modalità per l'impiego di dipendenti degli enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica",

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

DATO ATTO che, ai fini del computo del tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato, non rilevano le assunzioni di personale ex art. 110.1 TUEL (cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale Abruzzo, deliberazione n. 361/2012, Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 581/2012, Sezione Autonomie, deliberazione n.12/2012, "La Sezione, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni sui limiti di spesa ed assunzionali sintetizzate nel precedente punto, in relazione alle illustrate tesi interpretative, ritiene di aderire a quella da ultimo richiamata che assegna alle disposizioni di cui ai primi due periodi del riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, una parziale autonomia. Dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nonché al vincolo assunzionale, già previsto dall'art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente");

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro (inclusi oneri a carico Ente), desunta dal conto consuntivo 2009 e certificata come da atti depositati è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009	Totale del periodo
Art. 9, c. 28 1° periodo	Assunzioni a tempo determinato	€ 34.137,96	€ 34.137,96
	Convenzioni	0	
	Collaborazioni coordinate e continuative	0	
Art. 9, c. 28 2° periodo	Contratti di formazione lavoro	0	0
	Altri rapporti formativi	0	
	Somministrazione di lavoro	0	
	Lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276	0	

e che pertanto il limite di spesa risulta di € 17.068,98;

RILEVATO pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai limiti di cui sopra a decorrere dall'anno 2012;

VERIFICATO che l'Ente al momento non è soggetto al rispetto delle quote di appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

SOTTOLINEATA l'esigenza del rispetto dei principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire quanto segue:

- possibilità di impiego temporaneo e parziale di dipendenti di altre amministrazioni secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
- possibilità di ricorso alle procedure di cui all'art. 1 comma 58 bis e seguenti della legge 662/96 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2011 per temporanee sostituzioni di personale;
- proseguo utilizzo delle procedure di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 con eventuale implementazione a proprie spese dell'orario di lavoro settimanale laddove tali risorse dovessero risultare utili a fronteggiare situazioni temporanee di carenza d'organico e/o l'implementazione di progetti ad essi connessi;

CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra la programmazione della spesa del personale per il triennio 2013/2015 sarà la seguente:

UTILIZZO DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

Nel corso del triennio si prevede di ricorrere a forme flessibili di acquisizione di personale nel seguente modo e per i corrispettivi indicati a fianco desunti dal bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 in fase di approvazione, fatte salve le norme in materia di copertura del turn over:

Tipologia	Motivazione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Art. 1 comma 557 legge 311/2004	Potenziamento personale assegnato alle Aree con temporanea carenza di personale			
	<i>oppure</i>			
art. 1 comma 58 bis legge 662/96	brevi sostituzione del personale dei vari servizi	1.535,00	1.535,00	=
D.Lgs. 468/97 Isu	Implementazione progetti	7.356,00	7.356,00	2.452,00

DATO ATTO che ai fini della quantificazione della spesa per il personale nel triennio indicato si è tenuto conto:

- dell'attuale vacanza della sede della segreteria comunale ;
- della cessazione dal 1° maggio 2013 della convenzione con il Parco Adda Nord per la gestione associata del responsabile del servizio tecnico;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali vigenti, stabilire per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, che si provvederà nei limiti previsti dall'articolo 36 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, ovvero per garantire i servizi essenziali e infungibili, ciò qualora non sia possibile provvedervi a mezzo di misure organizzative alternative;

RICORDATO che a decorrere dal 2013 anche i Comuni tra i 1001 e i 5000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità e pertanto si devono osservare le stesse norme in tema di contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni attualmente previste per quelli sopra i 5.000 abitanti:

- contenimento della spesa di personale: rispetto all'anno precedente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
- limiti per le assunzioni a tempo indeterminato: 40 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

RIASSUNTI come di seguito gli effetti della programmazione esposta:

Anno 2013	
TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2012	549.686,29
Spesa prevista per forme flessibili di lavoro (differenza rispetto anno 2012)	+ 3.600,00
Variazioni quali: (-) risparmio vacanza convenzione segreteria per scavalco (+)cessazione dal 01.05.2013 convenzione Parco Adda Nord per geom. Testori	+17.275,57
TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2013	570.561,86

La riduzione non risulta fattibile in sede di previsione per effetto della cessazione della convenzione indicata, fatte salve le verifiche finali.

Anno 2014

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2013	570.561,86
Spesa prevista per forme flessibili di lavoro (invariata rispetto al 2013)	0
Variazioni quali: nessuna (+) convenzione segreteria a regime (nella misura del 25%) (-) attivazione di servizi convenzionati art. 14 legge 78/2010 e smi (dati bilancio pluriennale)	-4.839,00
TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2014	565.722,86

Anno 2015

TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2014	565.722,86
Spesa prevista per forme flessibili di lavoro (rispetto al 2014)	-2.683,00
Variazioni confermate nella stessa misura dell'anno 2014	0
TOTALE SPESA ai fini del comma 557 anno 2015	563.039,86

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione della programmazione;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio anche in relazione agli obblighi introdotti dall'art. 14 della D.L. 78/2010 e norme strettamente connesse in materia di gestione associata;

RICORDATO infine che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

DATO atto che in attuazione di tale normativa sono state inserite apposite norme nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28.12.2010;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori/Revisore dei Conti resa in data 23/05/2013 prot.0003680 allegata al presente provvedimento;

Visto l'allegato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2013/2015 secondo le modalità dettagliate in premessa;
2. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese per gli anni 2014 e 2015 mentre non risulta fattibile nel 2013 a seguito della cessazione della convenzione in essere con il Parco Adda Nord dal 1° maggio 2013, fatta salva la verifica finale;
3. di confermare altresì la dotazione organica dell'Ente secondo quanto in premessa dando atto che non è contemplato aumento di posti ed i previsti sono in totale 30;
4. Di precisare che della formulazione di tale programma si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio di previsione 2013 e relativa programmazione triennale;
5. Di riservarsi eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio anche in relazione agli obblighi introdotti dall'art. 14 della D.L. 78/2010 e norme strettamente connesse in materia di gestione associata;
6. Di trasmettere, alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti e alle rsu;
7. Di demandare al Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", che include anche il servizio personale, l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari al perfezionamento del presente atto.
8. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati

- Parere ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000,
- Parere del Revisore dei Conti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PIROTTA GRAZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno _____ Reg. N° _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari (Prot. N° _____)

Canonica d'Adda, li 26-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M.